

Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 novembre 2010, causa T-137/09, Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R 10)

(Causa C-53/11 P)

(2011/C 152/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Altre parti nel procedimento: Nike International Ltd., Aurelio Muñoz Molina

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- pronunciare una nuova sentenza nel merito, di rigetto del ricorso contro la decisione impugnata o di rinvio della causa al Tribunale;
- condannare la ricorrente alle spese (dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

1) **Violazione della regola 49 del regolamento n. 2868/95⁽¹⁾ e dell'art. 59 del regolamento n. 40/94⁽²⁾**

La decisione impugnata si fonda sulla regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95, in relazione con l'attuale art. 59 del regolamento n. 40/94. Tuttavia, la sentenza impugnata non menziona mai né la regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95 né l'art. 59 del regolamento n. 40/94, e non si pronuncia sull'applicazione al caso concreto. L'UAMI ritiene che ciò configuri un errore di diritto e un difetto di motivazione.

2) **Violazione delle linee direttrici emanate dall'UAMI e della regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95**

L'UAMI ritiene che le sue linee direttrici non siano applicabili al caso concreto. Tuttavia, nella sentenza impugnata si dichiara in due occasioni che le commissioni di ricorso hanno l'obbligo di applicare le linee direttrici dell'UAMI. A giudizio dell'UAMI ciò configura un errore di diritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 22 febbraio 2011 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA) e altri

(Causa C-78/11)

(2011/C 152/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Convenuti: Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA), Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Trabajadores del Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT y Federación del Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE⁽¹⁾, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, osti ad un'interpretazione della normativa nazionale che non consente di interrompere il periodo di ferie prestabilito per permettere all'interessato di beneficiare, in un momento successivo, del periodo completo — o rimanente — qualora la situazione di incapacità temporanea sopravvenga durante la fruizione delle ferie

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 9.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla Fidelio KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-286/08, Fidelio KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-87/11 P)

(2011/C 152/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fidelio KG (rappresentante: avv. M. Gail)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)